

**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

di B A R I



**REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
per l'Attività Formativa Professionale Continua degli Iscritti all'Ordine**



Consigliatura 1.1.2013 – 31.12.2016

Premessa

La Formazione Professionale Continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
- b) è un obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12 co. 1, lett r) e 29 co. 1, lett. m) e d) del D.Lgs 139/2005 nonché diretto al miglioramento e al perfezionamento professionale. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
- c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'Albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
- d) è svolta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;
- e) ai sensi dell'art. 7 co.1 D.Lgs. 137/2012 la violazione dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate:

- a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui al predetto art. 29, co. 1, lett. m) del D.Lgs 139/2005;
- b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
- c) svolgimento di altre attività formative previste ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 137/2012.

Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale – le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tendenzialmente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

In considerazione che l'Ordine territoriale è Ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti, deve:

- a) promuovere, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative - conferendo anche apposito incarico di consultazione e programmazione a soggetti terzi - predisponendo i relativi programmi che saranno inviati al Consiglio Nazionale;
- b) favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, salvo che, per circostanze motivate, si riscontri l'opportunità e/o necessità di inserire eventi a pagamento;
- c) regolare le modalità di rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative nonché verificare annualmente l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale.

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari

Art. 1 - Natura e nomina del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico (in sigla “CTS”) è un organo nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari. Al CTS è demandata l'attività di supporto al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari per l'attività di programmazione annuale della Formazione Professionale Continua (in sigla “FPC”).

Art. 2 - Composizione del Comitato Tecnico Scientifico.

Il CTS è un organo costituito da 5 a 9 membri complessivi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, di cui uno è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed uno tra i componenti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tutti muniti di comprovata esperienza nell'attività di formazione e didattica.

Funzione principale del CTS è quella di proporre al Consiglio dell'Ordine, a seguito degli indirizzi allo stesso forniti, la programmazione annuale della FPC nei termini indicati in premessa.

Art. 3 - Competenze, finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all'attività di programmazione didattica, formazione e aggiornamento a favore degli iscritti all'Ordine nelle varie discipline previste dalla FPC. La programmazione dovrà essere strutturata in base agli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Ordine e avrà la finalità di mettere in condizione gli iscritti di fruire di una formazione di qualità con un calendario annuale di eventi programmati che permetta non soltanto di assolvere con tempestività agli obblighi di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile, ma anche diretto al miglioramento ed al perfezionamento e crescita professionale. Le attività formative dovranno avere il carattere prevalente della gratuità salvo che, per circostanze motivate, si riscontri l'opportunità e/o necessità di inserire eventi a pagamento.

Il CTS entro il 30 novembre di ciascun anno presenterà la programmazione didattica annuale al Consiglio dell'Ordine che ne discuterà l'eventuale approvazione e/o integrazione/revisione.

Il CTS provvederà inoltre a predisporre, in corso d'anno, eventuali revisioni, integrazioni ed adeguamenti al programma formativo a seguito delle mutate esigenze e per migliorarne l'efficacia. A tal fine il CTS formula proposte e pareri al Consiglio dell'Ordine in ordine ai programmi ed alle iniziative formative valutandone la progettualità sia culturale che tecnico-scientifica.

L'ambito operativo del CTS concerne inoltre la proposta al Consiglio dell'Ordine di:

- a) definizione e programmazione di convegni, seminari e tavole rotonde;
- b) definizione e programmazione di corsi di formazione.

Il CTS valuta anche le proposte formative presentate dagli Enti e da soggetti formatori e le integra nel programma formativo annuale.

Le commissioni consultive ed i gruppi di studio interagiscono con il CTS proponendo progetti per l'organizzazione di eventi formativi al fine di divulgare studi, approfondimenti ed indagini oggetto della propria attività. Il CTS dopo aver esaminato e validato la proposta la inserisce nel programma annuale inviandola al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione.

I documenti elaborati dalle commissioni consultive e dai gruppi di studio saranno preventivamente sottoposti al parere consultivo del CTS, e successivamente trasmessi al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione e divulgazione.

Art. 4 - Durata del Comitato Tecnico Scientifico.

Il *CTS* ha durata annuale con scadenza il 31 ottobre e può essere rinnovato.

Ove nominato in corso d'anno, il *CTS* avrà scadenza il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 5 - Organi del Comitato Tecnico Scientifico.

Sono Organi del Comitato:

- a. il Coordinatore,
- b. il Consigliere delegato,
- c. i Componenti.

Art. 6 - Il Coordinatore

Il Coordinatore è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.

Presiede le sedute, coordinandone i lavori secondo le norme del presente regolamento, formula l'ordine del giorno delle riunioni e firma il verbale delle riunioni insieme al segretario.

In caso di sua indisponibilità, la funzione viene svolta dal Consigliere Delegato.

Art. 7 - Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è individuato tra i Componenti del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.

Rappresenta il Consiglio dell'Ordine all'interno del *CTS*, verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle attività formative programmate. Riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine sul generale andamento del *CTS*, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati.

Art. 8 - I Componenti

Oltre al Coordinatore ed al Consigliere Delegato costituiscono il *CTS* da n°3 a n°7 Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari muniti tutti di comprovata esperienza nell'attività di formazione e didattica.

Art. 9 - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Il *CTS* si riunisce almeno una volta al mese, ed ogni volta che se ne presenti la necessità, su convocazione del Coordinatore - sentito il Consigliere Delegato - ed in ogni caso a richiesta del Consiglio dell'Ordine.

Le riunioni, in caso eccezionale, possono tenersi anche in audio/ videoconferenza. Il Coordinatore del *CTS*, su propria iniziativa o su richiesta di uno dei componenti il Comitato, può invitare alle riunioni uno o più esperti nelle materie da discutere, al fine di fornire specifici pareri. Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario; copia di ogni verbale è inviata al Presidente della Fondazione e dell'Ordine.

La funzione di segretariato è assunta dalla struttura della Fondazione.

Il *CTS* delibera a maggioranza degli intervenuti.

Partecipano alle riunioni il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 10 - Convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico

La convocazione è fatta dal Coordinatore a mezzo Posta Elettronica Certificata a tutti i componenti ed ai soggetti di cui al precedente art. 8 tramite la segreteria almeno quattro giorni lavorativi precedenti.

Il coordinatore può disporre le convocazioni d'urgenza in tutti i casi in cui lo richiedano inderogabili necessità.

Art. 11-Partecipazione alle riunioni

I componenti del *CTS* sono tenuti a partecipare alle riunioni e a svolgere la propria attività a titolo gratuito. Tenuto conto dell'importanza e della continuità delle attività assegnate al *CTS* dopo tre assenze consecutive i componenti del Comitato devono ritenersi decaduti dalla loro funzione.